

Oggetto: *Contenzioso tributario*
“Comune di Sesto San Giovanni vs Sig. P.F.F.”.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si ritiene non rispondente al criterio di economicità l'attivazione del contenzioso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale volto all'impugnazione della sentenza n. 81/30/06 pronunciata in data 23.05.2006 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. n. 30;
- considerate le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di rinunciare alla proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 81/30/06 pronunciata in data 23.05.2006 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. n. 30;
2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Con sentenza depositata in data 13 giugno 2006 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso presentato dal Sig. P. F. F. avverso provvedimento n. 2/8/05 relativo ad Imposta Comunale sugli Immobili - annualità 2000.

La sentenza del primo giudice, avendo omesso di motivare su argomentazioni e controdeduzioni puntualmente prodotte dall'Ufficio, renderebbe fondata l'eventuale impugnazione della stessa.

Considerato tuttavia il valore della controversia, determinato in € 138,41, si ritiene non rispondente al criterio di economicità l'attivazione del contenzioso in secondo grado di giudizio.

Tutto ciò premesso, si propone di deliberare l'autorizzazione, al Sindaco o a suo delegato, a non proporre ricorso in appello avverso la sentenza n. 81/30/06 pronunciata in data 23.05.2006 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. n. 30.

IL FUNZIONARIO
dr. O. Venezia

Sesto San Giovanni, 20.06.07